



Camera di Commercio
Reggio Calabria



Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
di
REGGIO CALABRIA

STATUTO



APPROVATO DAL CONSIGLIO CAMERALE IN DATA 14.02.02 CON DELIBERA N. 2.

- *Modificato in data 07/03/2002 con delibera n. 4*
- *Modificato in data 29/05/2003 con delibera n. 2*
- *Modificato in data 28/10/2005 con delibera n. 13*
- *Modificato in data 27/04/2007 con delibera n. 3*
- *Modificato in data 14/07/2008 con delibera n. 7*
- *Modificato in data 29/11/2011 con delibera n. 10*
- *Modificato in data 29/04/2013 con delibera n. 2*
- *Modificato in data 29/11/2013 con delibera n. 16*
- *Modificato in data 30/01/2018 con delibera n. 3*



TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I Principi

ARTICOLO 1

Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, istituita il 23 Ottobre 1862 con decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele II, nel seguito denominata "Camera di Commercio," è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
2. La Camera di Commercio, nell'attualizzare la missione istituzionale, promuove lo sviluppo del sistema delle imprese a qualunque settore appartenenti; valorizza, secondo il principio di sussidiarietà - l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali; promuove ed orienta, all'interno del processo di programmazione dello sviluppo sostenibile del territorio, nella logica del partenariato istituzionale ed economico sociale, attraverso il metodo della concertazione, politiche e scelte di priorità in grado di incidere sul miglioramento del contesto per incrementare la competitività del sistema imprenditoriale e del territorio.
3. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolamentazione del mercato, della tutela e della dignità del lavoro, ancorati all'etica e alla legalità. La Camera di Commercio, inoltre, tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità ai giovani e alle donne, per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e del terzo settore, delle forze sociali e dei professionisti e dei consumatori, manifestate anche attraverso le libere associazioni.

ARTICOLO 2

Autonomia statutaria

1. La Camera di Commercio è dotata di potestà statutaria.
2. Lo Statuto, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.
3. Lo statuto e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti.
4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

ARTICOLO 3

Potestà regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita la potestà regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto per la disciplina delle materie di competenza e di quelle delegate.



2. Nell'esercizio della sua autonomia funzionale, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento nelle materie di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre n.580 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Compete al Consiglio l'adozione dei regolamenti sulle seguenti materie:
 - a) Funzionamento del Consiglio;
 - b) Organizzazione dei servizi e degli uffici;
 - c) Trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
 - d) Termini dei procedimenti amministrativi e diritto di accesso agli atti;
 - e) Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione dei vantaggi economici, in conformità a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241;
 - f) Collaborazioni;
 - g) Definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale;
 - h) Sponsorizzazioni, patrocini, convenzioni per la fornitura di consulenze ed erogazioni di beni e servizi, utilizzo del logo della Camera;
 - i) Conciliazioni, mediazioni, arbitrato;
 - j) Metrologia legale;
 - k) Agevolazioni in favore delle vittime della criminalità e dell'usura;
 - l) Clausole-tipo o contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
 - m) le procedure in economia per l'acquisizione di forniture e servizi e l'esecuzione di lavori.
4. Compete alla Giunta l'adozione di ogni altro regolamento, salvo che il Consiglio, in sede di programmazione pluriennale non abbia demandato alla sua competenza l'adozione di uno o più regolamenti sulle materie di cui al comma 2 non disciplinate da alcun regolamento.
5. I regolamenti e le relative modifiche sono deliberati dal Consiglio Camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.

ARTICOLO 4

Qualità dell'azione amministrativa

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di efficacia, economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza, nonché a quello della massima semplificazione delle procedure anche attraverso innovazioni digitali, favorendo la partecipazione dei propri stakeholders anche attraverso iniziative di e-democracy.
2. La Camera di Commercio mira costantemente al miglioramento della qualità dei propri servizi, utilizzando strumenti adeguati per il monitoraggio e la verifica dei medesimi.
3. In attuazione del principio di sussidiarietà, promuove la conclusione di accordi con le istituzioni pubbliche statali, regionali, locali, nonché con le organizzazioni rappresentative del mondo economico e sociale, dei professionisti e dei consumatori.
4. Formula pareri ed invia proposte alle Pubbliche Amministrazioni su questioni che interessano il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

ARTICOLO 5

Sede

1. La Camera di Commercio ha sede in Reggio Calabria.



2. Al fine di rispondere ad esigenze particolari dell'utenza, la Camera può istituire, sul territorio provinciale, uffici o sportelli decentrati.

ARTICOLO 6

Emblema camerale

1. L'emblema della Camera di Commercio di Reggio Calabria riproduce:
Il caduceo sormontato dal petaso è integrato dal segno identificativo del sistema camerale, composto da una C di "Camere di Commercio" ed una I di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale è inserita la denominazione Camera di Commercio di Reggio Calabria.

ARTICOLO 7

Albo Camerale On Line

1. In attuazione dei principi di cui al precedente articolo 4 la Camera di Commercio garantisce il diritto di informazione, istituendo "l'Albo Camerale Informatico" a norma dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69.
2. Tutti gli atti, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione all'Albo conseguono la pubblicità legale soltanto con la loro pubblicazione all'Albo sul sito informatico istituzionale dell'Ente.
3. Con apposito regolamento la Giunta Camerale ne disciplinerà il funzionamento e le modalità per la pubblicazione dei documenti.

CAPO II

ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 8

Funzioni

1. La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Calabria.

ARTICOLO 9

Semplificazione

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della massima semplificazione delle procedure.
2. D'intesa con le associazioni degli interessi del sistema economico provinciale e con gli altri enti del territorio, la Camera di Commercio esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale.
3. La Camera di Commercio promuove processi di delegificazione e di snellimento normativo.

CAPO III

RELAZIONI E COOPERAZIONE



ARTICOLO 10

Sussidiarietà e complementarietà

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale ed europeo e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e le espressioni dell'associazionismo, del sistema delle imprese e del mercato.
2. Con gli Enti territoriali la Camera di Commercio instaura rapporti di cooperazione sinergica ispirati al criterio della complementarietà dell'azione.

ARTICOLO 11

Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte di un sistema costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle unioni regionali delle Camere di Commercio, da Unioncamere, nonché dai loro organismi strumentali e dalle camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
2. La Camera di Commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere in forma reticolare, senza vincoli di contiguità territoriale, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese attive nella circoscrizione di competenza.

ARTICOLO 12

Adesione ad Unioncamere e all'Unione Regionale delle Camere di Commercio

1. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio che, per legge, cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.
2. La Camera di Commercio è associata con le altre Camere di Commercio della Regione all'Unione Regionale.

TITOLO II

GLI ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 13

Gli organi camerale e il Segretario Generale

1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio Camerale, la Giunta Camerale, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio e sovrintende al personale camerale.
3. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo politico, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.



ARTICOLO 14

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156
3. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere non rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, fermo restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendente, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

CAPO II IL CONSIGLIO

ARTICOLO 15

Composizione e durata del Consiglio camerale

1. Il Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria è composto da 28 (ventotto) membri, dei quali 25 (venticinque) in rappresentanza dei settori economici, secondo la seguente ripartizione:

Settori di attività economica	Numero Consiglieri
- Agricoltura	4
- Industria	3
- Artigianato	3
- Commercio	6
- Cooperative	1
- Turismo	2
- Trasporti e Spedizioni	2
- Credito e Assicurazioni	1
- Servizi alle Imprese	3
TOTALE	25

- Del Consiglio fanno parte, altresì, tre componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, delle Associazioni di tutela degli interessi dei Consumatori e degli utenti e dal rappresentante dei liberi professionisti designato dal Presidente degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio.
 - All'interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
2. La composizione del Consiglio è verificata, all'atto della sua scadenza, sulla base dei dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al valore aggiunto dei settori economici e al diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore ai sensi della normativa vigente.



3. Il Consiglio resta in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.

ARTICOLO 16

Funzioni del consiglio camerale

1. Il Consiglio Camerale è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali della intera comunità economica provinciale, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, individuando obiettivi da raggiungere nonché modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari, ne controlla l'attuazione, esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) predispone e delibera lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
 - b) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
 - c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività;
 - e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
 - f) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 - g) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
 - h) esprime il proprio avviso su richiesta della Giunta Camerale su atti, programmi ed iniziative; in tal caso il Consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta Camerale;
 - i) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.
3. Allo scioglimento del Consiglio Camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.
4. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

ARTICOLO 17

Status dei consiglieri camerali

1. I consiglieri camerali nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) formulare voti e proposte sulla attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) avere accesso agli atti, documenti pertinenti all'espletamento del proprio mandato nonché visionare gli atti e i documenti preparatori sulle questioni sottoposte al Consiglio, nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare.
3. I consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi



previsti dalla legge i consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.

4. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni, generica o per materia, da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
5. Ai Consiglieri camerale spetta un gettone di presenza per ogni seduta di Consiglio, fissato dallo stesso Consiglio camerale secondo le previsioni di legge.

ARTICOLO 18

Requisiti, nomina, dimissioni, decadenza e sostituzione dei consiglieri camerale

1. I consiglieri camerale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della normativa vigente. Per i requisiti e le cause ostative si applicano le norme previste dall'art.13 della legge n.580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 11 del D.M. 4/8/2011 n.156.
2. Le dimissioni dei consiglieri devono essere espresse in forma scritta, indirizzate al Presidente della Camera di Commercio e depositate presso la Segreteria Generale. Le dimissioni, dopo essere state protocollate, non possono essere revocate ed hanno effetto dal momento della protocollazione. Non necessitano di presa d'atto. Il Presidente ne dà immediata notifica al Presidente della Giunta regionale per la sostituzione.
3. La decadenza dalla carica di consigliere avviene per la perdita dei requisiti per la nomina, ai sensi e nei modi di cui all'art. 13 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 11 del D.M. 4/8/2011 n.156, e nei casi in cui il consigliere, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. Nel caso del venir meno dei requisiti per la nomina o per la sopravvenienza di condizioni di incompatibilità, i Consiglieri sono tenuti a darne comunicazione al Presidente della Camera di Commercio, che ne dà immediata notifica al Presidente della Giunta Regionale.
5. Il provvedimento di dichiarazione di decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.
6. I consiglieri che subentrano nel corso del mandato cessano dalla carica con lo scadere del quinquennio di durata in carica del Consiglio.

ARTICOLO 19

Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, sono disciplinati da apposito regolamento interno adottato secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 20

Funzionamento del Consiglio Camerale

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Camera o, in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente. In caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano.
Il Presidente rappresenta il Consiglio Camerale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, annuncia i risultati delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare, dopo due diffide, l'espulsione dall'aula dei consiglieri che violino reiteratamente il regolamento.
2. Il Consiglio Camerale svolge la propria attività in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo le modalità stabilite dal regolamento.



3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta.
5. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente.
6. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 30 giorni, quando lo richiedano un quarto dei consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
7. Il Consiglio Camerale si riunisce nella sede camerale, salvo diversa determinazione del Presidente della Camera.
8. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
9. Le deliberazioni del Consiglio, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti.
10. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima delle sedute. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
11. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
12. Le votazioni avvengono in forma palese. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno un terzo dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
13. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta.
14. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio Camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché - per le riunioni del Consiglio e per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.
15. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio.
16. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi ovvero nei casi previsti dal regolamento.
17. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo su materie estranee alle competenze del Consiglio.

ARTICOLO 21

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire, anche su proposta della Giunta, commissioni consiliari per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale.
2. Le Commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere consultivo non vincolante e cessano alla conclusione del mandato loro affidato che non può protrarsi per oltre novanta giorni (termine eccezionalmente prorogabile). A conclusione dei lavori il Presidente della Commissione redige una relazione scritta da presentare tempestivamente al Consiglio.
3. Le Commissioni, che possono avvalersi dell'assistenza tecnica degli uffici camerale, sono composte da membri del Consiglio, eventualmente coordinate da un componente di Giunta che ne assume le funzioni di Presidente.
4. A far parte di tali Commissioni possono essere chiamati degli esperti.



5. Ai Componenti spetta un gettone di presenza commisurato a quanto fissato dal Consiglio per le Commissioni in genere.

CAPO III

LA GIUNTA

ARTICOLO 22

Composizione e durata del mandato

1. La Giunta Camerale è composta dal Presidente della Camera che la presiede e da n.8 Consiglieri eletti dal Consiglio Camerale secondo le previsioni della legge e del regolamento. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
2. La Giunta nomina tra i propri componenti il Vice-Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
3. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per un massimo di due volte come previsto dal D.Lgs. 23/2010.

ARTICOLO 23

Competenze e funzioni

1. La Giunta Camerale è organo collegiale esecutivo, collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione della struttura amministrativa della Camera di Commercio, svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta Camerale, in particolare:
 - a) Predisporre, per l'approvazione da parte del Consiglio Camerale, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
 - b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati, adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse e dopo l'approvazione del preventivo da parte del Consiglio, su proposta del Segretario Generale, approva il budget direzionale di cui all'art.8 del D.P.R. 2/11/05 n.254 e successive modificazioni ed integrazioni, il piano triennale della performance e ne verifica, avvalendosi dell'Organismo Indipendente di Valutazione, i risultati per quanto alla performance organizzativa ed individuale per come previsto dal sistema di misurazione e valutazione adottato;
 - c) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti ai sensi della lettera b);
 - d) adotta, su proposta del Segretario Generale, i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale in base a quanto previsto dalla legge 580/93 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle relative norme di attuazione;
 - e) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
 - f) riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
 - g) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;



- h) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - i) adotta il regolamento interno;
 - j) delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale e della Commissione di conciliazione, la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, sulla base dei regolamenti del Consiglio;
 - k) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
 - l) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione e agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - m) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi generali impartiti e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi, secondo le procedure e con gli strumenti previsti dal Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 45;
 - n) provvede alle nomine e designazioni di competenza della Camera di Commercio che non siano riservate dalla legge e dal presente statuto al Consiglio, e così alle revoche;
 - o) Nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione e le Commissioni per vari temi previste da leggi vigenti e determina i compensi e/o i gettoni di presenza per i componenti secondo le previsioni di legge;
 - p) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
 4. Nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali, la Giunta richiede pareri e può avvalersi di consulenti ed esperti mediante il conferimento di incarichi per esigenze cui non sia possibile fare fronte con personale della Camera di Commercio e che richiedano particolari competenze, esperienze e qualificazione, in conformità al regolamento approvato dal Consiglio di cui al precedente art.3 comma 3 lett. f); può, inoltre costituire commissioni per approfondimento di particolari questioni concernenti le materie di competenza camerale.
 5. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al Consiglio o al Presidente.
 6. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di competenza della Giunta stessa che possono essere adottati straordinariamente e per motivi di urgenza dal Presidente.
 7. Nel periodo di prorogatio la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanazione e modifica di regolamenti.

ARTICOLO 24

Componenti della Giunta

1. I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
2. Ciascun componente di Giunta ha diritto di ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti copia dei verbali delle sedute della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati nonché copie di atti, documenti ed informazioni qualora siano utili e pertinenti



all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento interno e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti.

3. I componenti di Giunta possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
4. A ciascun componente è attribuita un'indennità e un gettone di presenza nella misura fissata dal Consiglio in base alle previsioni di legge.

ARTICOLO 25

Regolamento interno

1. La Giunta Camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo.

ARTICOLO 26

Funzionamento della Giunta Camerale

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica certificata e/o e-mail, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quattro giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. La Giunta Camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta.
5. Le sedute della Giunta Camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
6. Le deliberazioni di competenza della Giunta Camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
7. Le votazioni avvengono normalmente in forma palese. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno due dei componenti presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
8. Il Presidente ed i membri di Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.
9. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario della Giunta.
10. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta possono partecipare alle riunioni, in ragione del loro ufficio, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.



11. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.

CAPO IV IL PRESIDENTE

ARTICOLO 27

Competenze e funzioni

1. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi della politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle associazioni tra Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
2. Il Presidente svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di mandato, salvo quello previsto dalla legge.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. La durata del mandato del Presidente è di cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il Presidente può essere rieletto due sole volte come previsto dal D.Lgs. 23/2010.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
6. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
7. Il Presidente ha diritto ad una indennità di carica stabilita dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge.

ARTICOLO 28

Il Vice-Presidente della Camera di Commercio

1. Il Vice-Presidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta Camerale, a maggioranza assoluta dei componenti in carica nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vice-Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta Camerale.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice-Presidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente risultata vacante.
4. Il Vice-Presidente ha diritto ad una indennità di carica stabilita dal Consiglio, secondo i criteri e le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 29

Cessazione, decadenza e dimissioni dei membri di Giunta e del Presidente

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta cessano dalla carica per decadenza, dimissioni, decesso.



2. Le cause di decadenza sono stabilite dalla legge. La perdita della carica di consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro della Giunta o di Presidente. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta Regionale.
- 2.bis I componenti di Giunta decadono inoltre dalla carica nel caso in cui non partecipino senza giustificato e documentato motivo a tre sedute consecutive di Giunta. Intervenuta tale causa di decadenza il Presidente dà avvio alla procedura di sostituzione secondo la normativa vigente.
3. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta devono essere presentate per iscritto, indirizzate rispettivamente al Consiglio e al Presidente della Camera di Commercio e depositate presso la Segreteria Generale per l'immediata protocollazione e la contestuale comunicazione al Consiglio camerale e al Presidente della Giunta Regionale. Le dimissioni, dopo essere state protocollate, non possono essere revocate. Non necessitano di accettazione o presa d'atto ed hanno effetto dalla data di protocollazione.
4. La cessazione dalla carica di Presidente o componente della Giunta sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto secondo le modalità previste dalla legge. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.
5. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio o di cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti. In quest'ultimo caso la Giunta rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

ARTICOLO 30

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i Componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'argomento posto all'ordine del giorno.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione da un componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 31

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale.
I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte



del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

3. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel collegio.

Il Collegio nella sua attuale composizione resta in carica fino alla sua naturale scadenza.

ARTICOLO 32

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.

ARTICOLO 33

Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio verificando la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta Camerale.
2. Nella relazione di cui al precedente comma il Collegio, se necessario, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige altresì una relazione al preventivo economico e sulle relative variazioni.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti previsti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

ARTICOLO 34

Diritti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Camera.
2. I Revisori dei Conti partecipano alle sedute del Consiglio e possono partecipare alle sedute di Giunta, senza diritto di voto. La presenza di almeno un Revisore è comunque obbligatoria quando il Consiglio discute i bilanci ed i conti consuntivi.
3. I Revisori dei Conti hanno diritto ad una indennità stabilita dal Consiglio e determinata ai sensi dell'art.11 lett. e) della legge n. 580/1993, dell'art. 38 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 112/98, nonché del D.P.R. 20 Agosto 2001, n. 363.
4. Al Collegio dei Revisori si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

ARTICOLO 35

Doveri del Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.



CAPO VI CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

ARTICOLO 36

Composizione e funzioni

1. E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio Camerale.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni a carattere intellettuale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni, dall'avvio del rinnovo delle procedure del Consiglio Camerale. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del consiglio.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I PRINCIPI INFORMATIVI

ARTICOLO 37

Principi e finalità

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi della Camera, che si connota quale sistema organizzativo complesso, ha carattere strumentale rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali, alla realizzazione degli indirizzi, all'attuazione degli obiettivi e dei programmi.
2. L'assetto della struttura organizzativa della Camera deve rispondere pertanto, da una parte, al principio della "sussidiarietà organizzativa e funzionale" ed al duplice criterio del rafforzamento dei rapporti tra le aree di supporto e quelle operative, con l'obiettivo di rendere più organica la capacità di intervento della Camera verso l'esterno (servizi e funzioni amministrative/di assistenza e promozionali alle imprese), e dall'altra, ai principi della modificabilità/adattabilità, in stretto collegamento con i momenti e i livelli programmatici dell'Ente.

ARTICOLO 38

Ripartizione delle funzioni

1. L'ordinamento della Camera di Commercio s'informa al principio della separazione tra le funzioni, i poteri e le responsabilità di indirizzo, programmazione e controllo che spettano al Consiglio, alla Giunta e al Presidente e la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa che spettano al Segretario Generale e alla Dirigenza, secondo la normativa vigente.



ARTICOLO 39

Principi organizzativi

1. L'organizzazione strutturale della Camera di Commercio, funzionale all'espletamento delle attività, è disciplinata, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione di cui al successivo articolo 45 in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà e complementarità, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, professionalità e responsabilità, di orientamento al risultato e alla soddisfazione dell'utenza, al fine di assicurare l'imparzialità, la trasparenza, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la qualità dei servizi.
2. Nell'organizzazione degli uffici è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.

ARTICOLO 40

Ordinamento della dirigenza

1. La dirigenza della Camera di Commercio è articolata in due fasce: alla prima fascia appartiene il Segretario Generale con funzioni di dirigente generale ed alla seconda gli altri dirigenti, ai sensi della normativa vigente.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione dei relativi risultati.
3. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera con idonea qualifica.

ARTICOLO 41

Il Segretario Generale

1. Ai sensi dell'art.20 della legge n. 580/1993, il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta, salvo quanto disposto dal comma 7 dello stesso articolo.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 20 della legge n. 580/93 e dalle normative vigenti, il Segretario Generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio e di assistenza agli organi della Camera, esercita i compiti che sono assegnati dalla legge ai dirigenti con funzioni di dirigente generale e quelli assegnati dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Al Segretario Generale sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:
 - a) svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi della Camera in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e al regolamento;
 - b) supporta, anche con atti di iniziativa, gli organi di governo della Camera nel processo di elaborazione degli indirizzi, di messa a punto delle strategie, di programmazione;
 - c) svolge funzione di raccordo tra gli organi di governo, la dirigenza e la struttura della Camera, nel processo di traduzione degli indirizzi e delle strategie in obiettivi di gestione e piani operativi e di individuazione ed assegnazione delle risorse e tra gli organi di governo e quelli di revisione e l'Organismo Individuale di Valutazione di cui al successivo articolo 44;
 - d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ne coordina l'attività al fine di assicurarne l'unitarietà e la coerenza rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi individuati dagli organi di governo della Camera, garantendone la sfera di autonomia organizzativa e gestionale ai sensi di legge; controlla l'attività dei dirigenti, anche con



- potere sostitutivo in caso di inerzia e promuove nei loro confronti le misure previste dalla normativa vigente; verifica il raggiungimento dei risultati;
- e) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi definiti dagli organi politici con la programmazione pluriennale e la pianificazione annuale ed a tale fine attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - f) coadiuva il Presidente nella sua attività e nella esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio;
 - g) adotta tutti gli atti di organizzazione riservati dalla normativa vigente all'ambito di autonomia dei dirigenti generali e formula proposte alla Giunta sull'adeguamento dell'assetto organizzativo generale della Camera, sulle dotazioni organiche e sui piani di reclutamento del personale, al fine di migliorare le modalità di gestione ed erogazione dei servizi;
 - h) adotta i provvedimenti amministrativi nella forma di "determinazioni", gli altri atti occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
 - i) assume tutte le decisioni fondamentali in materia di organizzazione e gestione del personale, di gestione dei rapporti di lavoro, di impostazione e gestione delle relazioni sindacali;
 - j) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nelle materie di competenza;
 - k) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - l) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

ARTICOLO 42

Funzioni vicarie di Segretario Generale

1. La Giunta con propria deliberazione, su proposta del Segretario Generale, individua il dirigente che assume le funzioni vicarie di quest'ultimo.
2. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del dirigente di cui al precedente comma, le funzioni sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica.

ARTICOLO 43

La dirigenza

1. I dirigenti rivestono la qualifica di Vice Segretario Generale.
2. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i dirigenti della Camera sono responsabili dell'attività degli uffici cui sono preposti e dell'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi delegati dal Segretario Generale.
3. Ai dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa per quanto di competenza degli uffici cui sono preposti e per l'attuazione delle gestioni e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi loro assegnati dal Segretario Generale, adottando, in relazione agli indirizzi ed entro i limiti fissati da quest'ultimo e sulla base delle deleghe loro conferite, i relativi provvedimenti amministrativi nella forma delle "determinazioni", compresi gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e così autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta od analoghi, ed esercitando autonomi poteri di acquisizione delle entrate e di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.



4. I dirigenti esercitano tutti gli altri i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti, non attribuiti al Segretario Generale, ed in particolare:
 - a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale; collaborano con il Segretario Generale, anche con attività istruttorie e di analisi, nel fornire assistenza agli organi di governo della Camera nel processo di elaborazione degli indirizzi, di messa a punto delle strategie, di programmazione;
 - b) svolgono tutti gli altri compiti delegati dal Segretario Generale;
 - c) nell'ambito della loro autonomia nominano i responsabili dei procedimenti e ne controllano l'attività anche con potere sostitutivo nei casi di inerzia;
 - d) dirigono, coordinano, adottando anche atti di organizzazione, e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei progetti e delle gestioni loro assegnati, con potere sostitutivo nei casi di inerzia dei rispettivi responsabili;
 - e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici e per la realizzazione dei progetti di loro competenza e formulano proposte al Segretario Generale per l'attribuzione dei trattamenti accessori con conseguente gestione dei medesimi ove attribuiti;
 - f) verificano periodicamente la produttività e i carichi di lavoro degli uffici di loro competenza ed il monitoraggio sulla qualità dei servizi erogati, promuovendo le idonee misure per il miglioramento.
5. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

ARTICOLO 44

Organismo Indipendente di valutazione

1. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) è un organismo interno, che opera in posizione di autonomia ed indipendenza, sia rispetto agli organi di governo della Camera sia ai responsabili della gestione, chiamato a svolgere le attività di valutazione e controllo strategico ex art.35 del DPR n.254/2005 a cui è anche affidato il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di performance management, nonché la sua corretta applicazione.
2. Al fine di garantire le necessarie caratteristiche di competenza, autorevolezza ed imparzialità l'OIV è composto da tre esperti esterni che siano in possesso di documentate conoscenze del ruolo, funzioni e servizi delle Camere di Commercio, integrate da elevata professionalità ed esperienza maturate nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della valutazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente.
3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta Camerale ed è composto da esperti esterni all'amministrazione camerale.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dalla Giunta Camerale.

ARTICOLO 45

Regolamento di organizzazione

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto, la Camera di Commercio, attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce i principi fondamentali per l'organizzazione ed il funzionamento, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra le stesse strutture e tra queste e il Segretario, la dirigenza e gli organi; disciplina le dotazioni organiche e i procedimenti di



selezione del personale e della dirigenza; stabilisce i criteri per la individuazione delle funzioni dirigenziali e le modalità di preposizione ad esse, e per il conferimento e la revoca degli incarichi; definisce i sistemi operativi di gestione, valutazione controllo delle attività e delle prestazioni e le modalità di informazione degli organi sull'andamento delle attività e di esercizio del controllo direzionale e operativo di gestione, nonché le modalità per la valutazione della dirigenza da parte del Segretario Generale e di questi da parte della Giunta Camerale.

2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, altresì, la gestione del contenzioso del lavoro, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. Le interruzioni, sospensioni ed estinzione del rapporto di lavoro, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.
3. L'organizzazione della Camera si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche mediante il ricorso a strutture trasversali.
4. La Camera recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale del personale dipendente, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ARTICOLO 46

Incarichi di consulenza e collaborazione

1. La Giunta, allo scopo di assicurare la massima efficienza ed efficacia all'attività della Camera, per obiettivi determinati e per ogni esigenza cui non si possa far fronte con personale in servizio, sentito il Segretario Generale, può ricorrere a consulenze e collaborazioni esterne conferendo, in conformità alle norme di legge e dell'apposito regolamento approvato dal Consiglio di cui all'art.3 comma 3 lett.f), incarichi anche individuali, ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente l'oggetto dell'incarico, l'entità del compenso, il termine per l'accettazione e lo svolgimento dell'incarico.

TITOLO IV

LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

CAPO I

FORME ORGANIZZATIVE

ARTICOLO 47

Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio, per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto, può altresì partecipare ad associazioni, fondazioni ed altri organismi, operanti secondo le norme del diritto privato.



2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta Camerale a norma dell'articolo 14 comma 5 lettera b) della legge n. 580/1993, in relazione al programma di attività della Camera approvato dal Consiglio.

ARTICOLO 48

Aziende Speciali

1. La Camera di Commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, Aziende Speciali operanti secondo le norme del diritto privato e gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le norme del Regolamento di contabilità previsto dall'art. 4, comma 3 della legge n.580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni ed in base al proprio Statuto.
2. Le Aziende Speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge, che perseguono finalità previste dagli indirizzi strategici della Camera di Commercio e a cui la Camera di Commercio può attribuire il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
3. Le Aziende Speciali sono costituite con deliberazione dalla Giunta Camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
4. Le Aziende Speciali possono essere costituite congiuntamente ad altre Camere di Commercio e ad altri organismi pubblici o privati.
5. Al fine di garantire il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale, le cariche di Presidente e di Direttore delle aziende sono attribuite, di norma, rispettivamente, al Presidente ed al Segretario Generale pro-tempore della Camera di Commercio.
6. Gli amministratori delle Aziende Speciali sono nominati dalla Giunta Camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità degli stessi.
7. Le Aziende Speciali non perseguono fini di lucro e, nel quadro delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, erogano servizi a favore del sistema delle imprese e svolgono anche attività strumentali ai servizi della stessa Camera.
8. Nel perseguimento dei propri scopi statutari, le aziende speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse. Ispirano la propria azione mirata alla qualità, trasparenza, efficacia ed efficienza.
9. Le aziende speciali possono operare anche al di fuori dell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio, purché generino ricadute a favore degli interessi del sistema delle imprese e del mercato della provincia.

ARTICOLO 49

Partecipazione a Società, Consorzi, altri organismi

1. La Camera di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi e finalità istituzionali, direttamente o in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale.



2. La Camera di Commercio, nell'interesse delle imprese e del mercato, assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, consorzi, associazioni, enti aventi personalità giuridica e a fondazioni, che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità.
3. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e/o controllo.

ARTICOLO 50

Rappresentanti della camera di commercio in aziende, società, consorzi ed associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. Il mandato deve essere esercitato in relazione agli indirizzi generali e alle direttive dell'organo camerale che ha proceduto alla nomina perché sia compatibile con gli obiettivi della programmazione politica e finanziaria della Camera.
3. I rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni sono obbligati a presentare annualmente alla Giunta una relazione dettagliata sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo in occasione.
4. Il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e i programmi generali delle Aziende, società, consorzi ed associazioni, partecipate dalla Camera sono sottoposti all'esame della Giunta, onde verificarne la conformità agli indirizzi prefissati dalla Camera.
5. Le modalità degli adempimenti di cui ai precedenti commi saranno stabilite dalla Giunta anche differenziate per azienda, società, consorzio ed associazione partecipata.
6. In sede di presentazione al Consiglio del bilancio di previsione annuale, predisposto dalla Giunta, il Presidente della Camera riferirà sulle risultanze acquisite dalle relazioni e dai documenti di programmazione finanziaria e delle attività di cui ai precedenti commi.

ARTICOLO 51

Programmazione negoziata e conferenze di servizi

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della Provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio.
2. In particolare promuove e valorizza il ricorso alla programmazione negoziata, come momento istituzionale di raccordo tra amministrazioni pubbliche e di concertazione tra soggetti pubblici e privati in tema di programmazione strategica dello sviluppo e della competitività del territorio; promuove altresì la realizzazione di intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.
3. La Camera attiva e partecipa ad accordi di programma, al fine di realizzare opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia del territorio; a patti territoriali e contratti d'area per la definizione ed attuazione di programmi mirati a promuovere lo sviluppo locale e ad incrementare i livelli occupazionali, anche a fronte di situazioni di crisi industriali; ad ogni altra intesa e accordo in tema di programmazione territoriale, economica e ambientale ed in tema di sicurezza degli insediamenti produttivi e di diffusione della cultura della legalità.
4. La Camera di Commercio, per semplificare e velocizzare la definizione di procedimenti amministrativi, indice e partecipa a conferenze di servizi, al fine di acquisire intese, concertazione, nulla osta ed assensi e per confrontare gli interessi di altri enti pubblici e



istituzioni coinvolti in procedimenti amministrativi complessi; favorisce altresì, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi con gli interessati a procedimenti amministrativi, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

5. Per l'esercizio di funzioni che possono essere soddisfatte in modo più efficace ed economico in ambiti di azione sovracomunale, la Camera di Commercio promuove e dà attuazione a tutte le necessarie forme di cooperazione con i comuni interessati, con la Provincia, con la Regione e può stipulare con questi convenzioni per svolgere in modo continuativo o temporaneo servizi e funzioni.
6. La Camera di Commercio valorizza le risorse e le attività formative e di ricerca scientifica e tecnologica e, per favorirne il raccordo sempre più efficace con i bisogni e le esigenze del mondo aziendale ed imprenditoriale, promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con le Università Calabresi, i centri di ricerca, le scuole e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

TITOLO V GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 52

Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto delle ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti alle attività ed ai servizi camerale secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento.
2. La Camera di Commercio rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dalla Camera o dalle strutture partecipate.
3. Nelle materie amministrative di competenza, la Camera di Commercio assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni attualizzati in appositi regolamenti

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ARTICOLO 53

Gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è disciplinata da apposito regolamento come da norme vigenti ed è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

ARTICOLO 54

Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.



TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 55

Pubblicazione dello Statuto

1. Lo Statuto è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio nell'apposita sezione dedicata all'albo on line per la durata di quindici giorni dalla sua adozione. Trascorso tale termine permane la sua pubblicazione sito.

ARTICOLO 56

Adozione dei regolamenti camerali

1. I Regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso; nelle more continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

ARTICOLO 57

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione."

ARTICOLO 58

Entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti

1. Il presente statuto per come modificato entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta sua pubblicazione ai sensi del precedente articolo 55.



INDICE

TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 3
CAPO I	
Principi	Pag. 3
Art. 1 - Natura e Finalità	Pag. 3
Art. 2 - Autonomia Statutaria	Pag. 3
Art. 3 - Potestà Regolamentare	Pag. 3
Art. 4 - Qualità dell'azione amministrativa	Pag. 4
Art. 5 - Sede	Pag. 4
Art. 6 - Emblema Camerale	Pag. 5
Art. 7 - Albo Camerale On Line	Pag. 5
CAPO II	
Attribuzioni	Pag. 5
Art. 8 - Funzioni	Pag. 5
Art. 9 - Semplificazione	Pag. 5
CAPO III	
Relazioni e Cooperazione	Pag. 5
Art.10 - Sussidiarietà e complementarietà	Pag. 6
Art.11 - Sistema camerale	Pag. 6
Art.12 - Adesione U.N.C.C., U.R. delle camere di commercio.	Pag. 6
TITOLO II	
GLI ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO	Pag. 6
CAPO I	
Norme Generali	Pag. 6
Art.13 - Gli organi Camerali e il Segretario Generale	Pag. 6
Art.14 - Pari Opportunità	Pag. 7
CAPO II	
Il Consiglio	Pag. 7
Art.15 - Composizione e durata del Consiglio Camerale	Pag. 7
Art.16 - Funzioni del Consiglio Camerale	Pag. 8
Art.17 - Status del Consiglieri Camerali	Pag. 8
Art.18 - Requisiti, nomina, dimissioni e sostituzione dei consiglieri cam.	Pag. 9
Art.19 - Regolamento interno	Pag. 9
Art.20 - Funzionamento del Consiglio Camerale	Pag. 9
Art.21 - Commissioni Consiliari	Pag. 10
CAPO III	
La Giunta	Pag. 11
Art.22 - Composizione e durata del mandato	Pag. 11
Art.23 - Competenze e funzioni	Pag. 11



Art.24 - Componenti della Giunta	Pag. 12
Art.25 - Regolamento interno della Giunta	Pag. 13
Art.26 - Funzionamento della Giunta Camerale	Pag. 13
CAPO IV	
Il Presidente	Pag 14
Art.27 - Competenze e Funzioni	Pag. 14
Art.28 - Il Vice-Presidente della Camera di Commercio	Pag. 14
Art.29 - Cessazione, decadenza, dimissioni dei membri di Giunta e del Presidente	Pag. 14
Art.30 - Obbligo di astensione	Pag. 15
CAPO V	
Il Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 15
Art.31 - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 15
Art.32 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 16
Art.33 - Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 16
Art.34 - Diritti del Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 16
Art.35 - Doveri del Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 16
CAPO VI	
Consulta provinciale dei liberi professionisti	Pag. 17
Art.36 - Composizione e funzioni	Pag. 17
TITOLO III	
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	Pag. 17
CAPO I	
Principi informativi	Pag. 17
Art.37 - Principi e finalità	Pag. 17
Art.38 - Ripartizione delle funzioni	Pag. 17
Art.39 - Principi organizzativi	Pag. 17
Art.40 - Ordinamento della Dirigenza	Pag. 18
Art.41 - Il Segretario Generale	Pag. 18
Art.42 - Funzioni vicarie di Segretario Generale	Pag. 19
Art.43 - La Dirigenza	Pag. 19
Art.44 - Organismo Indipendente di valutazione	Pag. 20
Art.45 - Regolamento di Organizzazione	Pag. 20
Art.46 - Incarichi di consulenza e collaborazione	Pag. 21
TITOLO IV	
LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI	Pag. 21
CAPO I	
Forme Organizzative	Pag. 21
Art.47 - Partecipazioni della Camera di Commercio	Pag. 21
Art.48 - Aziende Speciali	Pag. 22
Art.49 - Partecipazioni a Società, Consorzi, altri Organismi	Pag. 22
Art.50 - Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi, associazioni	Pag. 23



Art.51 - Programmazione negoziata e conferenze di servizi	Pag. 23
TITOLO V	
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	Pag. 24
Art.52 - Istituti di Partecipazione	Pag. 24
TITOLO VI	
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE	Pag. 24
Art.53 - Gestione economica, finanziaria e patrimoniale	Pag. 24
Art.54 - Fondo di Perequazione	Pag. 24
TITOLO VII	
NORME TRANSITORIE E FINALI	Pag. 25
Art.55 - Pubblicazione dello Statuto	Pag. 25
Art.56 - Adozione dei Regolamenti Camerali	Pag. 25
Art.57 - Norme di rinvio	Pag. 25
Art.58 - Entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti	Pag. 25